



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG)

Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547

Tel. 075691131 – Fax 0755919511

Email: pgic85300b@istruzione.it – pec pgic85300b@pec.istruzione.it
<https://icperugia14.edu.it>



A tutto il personale

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola

In riferimento alle problematiche relative alla somministrazione di farmaci agli allievi ed in considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo, al fine di tutelarne il diritto allo studio è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita". (Min. P.I. prot 2312 del 2005)

In tale evenienza, qualora non sia possibile l'intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l'accesso nell'edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:

- si renda volontariamente disponibile,
- abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti,
- l'intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell'allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico "protocollo sanitario" relativo alla somministrazione.

In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell'Istituzione Scolastica, ovvero il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).

In caso di somministrazione di farmaci indispensabili e salvavita, il personale resosi disponibile alla somministrazione e gli addetti al primo soccorso, se avranno seguito le indicazioni del "protocollo sanitario", saranno in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile. Non è quindi concesso all'Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiuto alla disponibilità.

Stando all'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso.

Tuttavia le linee guida sopramenzionate, l'assenza di riferimenti normativi specifici e l'assenza di procedimenti giurisprudenziali o di indicazioni anche solo convenzionali (quali i contratti del pubblico impiego o convenzioni fra ASL e strutture scolastiche), non consentono di fornire univoche raccomandazioni di comportamento nel caso di malattie croniche che richiedono somministrazione di farmaci salvavita, pertanto, al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, è opportuno fornire una specifica procedura e la relativa modulistica per la somministrazione di farmaci salvavita, ma è anche necessario richiamare gli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dell'insegnante che non si rende disponibile alla somministrazione di tali farmaci quando la detta somministrazione non necessita di specifiche cognizioni sanitarie o discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

Secondo il parere di esperti giuristi è opportuno richiamare innanzitutto l'art. 40 del c.p. che ha introdotto la cosiddetta CLAUSOLA GENERALE DI EQUIVALENZA CAUSALE: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l'evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione" ovvero "NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO". In sostanza il dovere d'impedire eventi lesivi a carico di interessi altrui rappresenta una eccezione e tale eccezione è ammissibile proprio in presenza di un obbligo giuridico, che può derivare dalla LEGGE, da CONTRATTO o da una precedente azione pericolosa.

Dalla esistenza di uno specifico obbligo deriva così il concetto di POSIZIONE DI GARANZIA.

L'insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed in particolare una posizione di protezione che è l'obbligo di VIGILANZA ed è tenuto ad osservare tale obbligo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato. Quindi l'insegnante, in considerazione del ruolo assunto, assume una posizione di garanzia (di

sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell'alunno. Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell'alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l'obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori.

La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza, sollevando l'insegnante da responsabilità solo allorquando l'evento dannoso è risultato essere imprevedibile ed imprevedibile.

L'evento dannoso da mancata somministrazione di farmaci salvavita, che non necessitano di competenze specialistiche o discrezionali ma la cui possibilità di verificarsi è attestata dalla opportuna certificazione medica presentata dai genitori, è invece un evento prevedibile e prevenibile,

In particolare nel caso di farmaci salvavita che prevedono un tempo di somministrazione talmente breve da risultare vano l'intervento degli addetti al primo soccorso, il rifiuto dell'insegnante che si è dichiarato non disponibile alla somministrazione potrebbe esporre a pericolo di morte l'alunno e pertanto potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. e l'inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l'insegnante (e la Scuola nel caso non avesse messo a conoscenza l'insegnante indisponibile) a forme di responsabilità risarcitoria derivante dell'art. 2048 c.c.

Quanto in premessa è comunicato, al fine di mettere a conoscenza gli insegnanti che non intendono dare la disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita delle responsabilità cui andrebbero incontro e sollevare, di conseguenza, la scuola da forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 c.c..

Infine per evitare situazioni di indeterminatezza si fornisce in allegato, una specifica procedura e la relativa modulistica, per la somministrazione dei farmaci a scuola.

PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA

Premessa

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.

Considerato che:

1. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
4. nei casi in cui il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

Iter procedurale/Modulistica

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, come da allegato modulo (all. A) autorizzazione medica, che i genitori potranno richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso: ai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati.

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

- stato di malattia dell'alunno
- prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;¹

- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

- nome cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione del farmaco;
- i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli
- modalità di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da moduli allegati:

- all. B/1 se trattasi di farmaco salvavita
- all. C/1 se trattasi di farmaco indispensabile.

Ricevuta l'autorizzazione ed il relativo piano di le insegnanti procederanno a stilare un verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati e registrazione su apposito documento (Allegato D/1) di ogni somministrazione effettuata.

- all. B/2 verbale per farmaco salvavita
- all. C/2 verbale farmaco indispensabile
- Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere **l'auto-somministrazione**.
- Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola" anche la dicitura che: " il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola".
- La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (all. D).
- Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola".
- La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.
- Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

¹ - La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.